

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"OPERA SOCIALE POLIVALENTE DI COMUNITA' FEDERICO OZANAM ETS"**

**Articolo 1 - Denominazione e sede**

È costituita l'associazione denominata **"Opera Sociale Polivalente di Comunità' Federico Ozanam ETS"** in breve anche **"Istituto Federico OZANAM ETS"**. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa nell'ambito del medesimo Comune senza necessità di modificare il presente statuto.

**Articolo 2 — Scopo e durata.**

L'associazione non ha finalità di lucro e, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati e dei terzi, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi sia all'esempio, all'insegnamento ed alle opere del Beato Federico Ozanam, fondatore delle Conferenze di San Vincenzo de' Paoli, che allo spirito evangelico ed al magistero della dottrina della Chiesa Cattolica Apostolica Romana; si riconosce nei valori della Società di San Vincenzo de' Paoli e potrà chiedere di aderire alla Federazione nazionale ODV, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'associazione è assolutamente apolitica e, scevra da ingerenze politiche, non si fa promotrice di propaganda per fini politici.

L'associazione, nel perseguimento dei suoi obbiettivi intende adoperarsi affinché la persona, di per sé valore assoluto, sia considerata senza distinzione di razza, colore, religione, ideale o altro. L'associazione, nei limiti e nel rispetto delle predette attività, potrà:

- a) promuovere tutte le iniziative che favoriscono la cultura e la sua diffusione, la formazione, l'assistenza, l'accoglimento, l'intrattenimento e l'assistenza, anche domiciliare, in favore dei soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, o comunque esposti al rischio di perseguire disvalori, anche attraverso la collaborazione con movimenti ed associazioni di volontariato, nonché con enti pubblici e/o privati locali, nazionali e/o sovranazionali;
- b) apprestare, avvalendosi anche della collaborazione di enti pubblici e/o privati, nazionali e/o sovranazionali, una rete di servizi culturali in favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, o comunque esposti al rischio di perseguire disvalori, mettendo così a loro disposizione appropriate ed adeguate strutture quali scuole, palestre, consultori familiari, luoghi di convivenza sociale, biblioteche scolastiche e popolari, emeroteche, archivi, anche nella prospettiva di un potenziamento degli strumenti culturali, scientifici, ludici e sportivi già esistenti, nonché promuovere, avviare ed indirizzare le singole persone secondo età e rispettive inclinazioni e versatilità;
- c) svolgere direttamente in proprio o assumere incarichi e/o mandati che vengano conferiti da persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, per studi, ricerche e attuazione di corsi di formazione e qualificazione professionale, in favore di

- soggetti svantaggiati, in regione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, o comunque esposti al rischio di perseguire disvalori;
- d) creare, istituire e/o sostenere, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, nel segno della condivisione, centri di studio e di ricerca nel campo giuridico, economico, tecnico e sociale per la promozione, l'inserimento e l'integrazione della persona in generale ed in particolare in favore di soggetti svantaggiati, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, o comunque esposti a rischio di perseguire disvalori, e tutte quelle altre attività finalizzate all'affermazione dello scopo sociale, inclusi convegni, seminari e corsi di formazione e di specializzazione, di studio e professionali;
- e) promuovere ed assecondare la costituzione di altre associazioni, cooperative e/o altri enti associativi e/o consorzi, mediante i quali i soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, o comunque esposti al rischio di perseguire disvalori, preparati ed avviati all'esplicazione di attività produttiva di lavoro autonomo e/o dipendente, possano essere indirizzati ed assistiti per inserirsi più praticamente nel mercato del lavoro;

ogni qualsiasi altra ulteriore attività in uno o più dei seguenti settori: assistenza sociale e socio sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; aiuti umanitari; tutela dei diritti civili; il tutto e sempre a favore di soggetti svantaggiati in regione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, o comunque esposti al rischio di perseguire disvalori.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

### **Articolo 3 - Domanda di ammissione**

Possono aderire all'associazione in qualità di soci le persone fisiche dotate di una irreprensibile condotta morale, civile, e le persone giuridiche, Enti o associazioni, che abbiano le stesse finalità istituzionali della medesima. In questo caso detti enti saranno rappresentati nelle assemblee dai relativi responsabili legali o loro delegati con diritto di un solo voto per ognuno di essi al pari delle persone fisiche. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. Il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente a tale funzione, previa delibera dello stesso. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

### **Articolo 4 - Diritti dei soci**

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13. La qualifica di socio

dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. Gli Enti e le associazioni affiliate hanno diritto di voto nelle assemblee.

#### **Articolo 5 - Decadenza dei soci**

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria;
2. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
4. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente numero 3), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### **Articolo 6 - Organi**

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) l'organo di controllo.

#### **Articolo 7 - Funzionamento dell'assemblea**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 8 - Diritti di partecipazione**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti

disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Si ribadisce che le persone giuridiche hanno diritto a un solo voto al pari delle persone fisiche.

#### **Articolo 9 - Assemblea ordinaria**

L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

La convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo dovrà essere comunicata minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, oppure con comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica e fax. Ogni qualvolta si renderà necessario, la convocazione dell'assemblea avverrà mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, con almeno 10 giorni di anticipo, e con comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax, e dovrà indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

#### **Articolo 10 - Validità assembleare**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 9 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Le riunioni assembleari si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolte le riunioni in detto luogo;
- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### **Articolo 11 - Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il

luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

#### **Articolo 12 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea di minimo tre ad un massimo di cinque membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolte le riunioni in detto luogo;
- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi

di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 13 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. I suoi compiti sono:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, salvo delega al presidente;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- g) costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Articolo 14 - Il presidente**

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

#### **Articolo 15 - Il vicepresidente**

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Articolo 16 - Il segretario**

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

#### **Articolo 17- Il tesoriere**

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo - 18 Organo di Controllo - Revisione legale dei conti**

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel Registro dei Revisori Legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o intra triennale. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei

conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Articolo - 19 Il rendiconto e Patrimonio**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso. Eventuali avanzi di gestione sono da reinvestire sempre e solo a favore delle attività istituzionali previste. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e dai beni immobili che dovessero, a qualsiasi titolo, pervenire all'associazione, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dalle quote associative, da avanzi netti di gestione.

Si compone di:

- un Fondo di Dotazione che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

- un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

#### **Articolo 20 - Volontari**

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

**Articolo 21 — Scioglimento - Norma di rinvio**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. In caso di estinzione della fondazione il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio che residua dalla liquidazione ad altri enti che perseguono finalità analoghe. Fermo restando il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 D.lgs. 2017/117.

FIRMATO: CLAUDIO NARDI

EUGENIO CATEMARIO di QUADRI

ROBERTO LANZA (sigillo)